

La culpa in educando
e la culpa in vigilando

Art. 30 della Costituzione

**“E’ dovere e diritto dei genitori
(mantenere, istruire ed)
educare i figli”.**

Art. 147 del Codice Civile prevede

**“(...)l’obbligo
di (mantenere, istruire ed) educare la prole,
tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli”**

IN COSA CONSISTE L'EDUCAZIONE

- **Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare. (Cass. Civ.- Sent. 28/08/2009)**
- **Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.**
(Cass. Civ.- Sent. 22/04/2009
Cass. Civ.- sent.28/08/2009)

I genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi.

Devono provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza.

**I genitori
hanno il potere-dovere di esercitare il
controllo e la vigilanza sul
comportamento dei figli minori.**

Il dovere di vigilanza sul minore è ancorato all'indole ed all'educazione, nel senso che deve essere tanto più elevata quanto minore è l'educazione impartita, e si attenua man mano che egli cresca di età.

Si può escludere che il minore quasi diciottenne debba essere costantemente controllato e che sia sempre necessaria la presenza di un genitore, soprattutto se, avuto riguardo all'età in relazione all'educazione impartita e al livello di maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extra-familiare.

Art. 2048 cod. civ.1°c.
CULPA IN EDUCANDO
E CULPA IN VIGILANDO
DEI GENITORI

Il padre e la madre, o il tutore,
sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non
emancipati o delle persone soggette alla
tutela.

I genitori sono responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

Se l'onere probatorio circa
l'assenza di colpa nella vigilanza
si attenua con il crescere dell'età
del minore,
al contrario,
i doveri educativi permangono
costanti nel tempo.

L'esistenza o meno
della *culpa in educando* va valutata anche in
relazione alla gravità della condotta tenuta
dal minore.

Ed infatti, più è grave l'illecito da questo
commesso più è evidente una carenza
educativa da parte dei genitori .

La giurisprudenza ha ravvisato la carenza educativa nei casi di

- Omicidio commesso dal minore quasi maggiorenne;
- Violenza sessuale di gruppo;
- Circolazione del minore su un motoveicolo dal motore modificato,
- Circolazione del minore su motoveicolo in assenza di patentino e di casco.

PROVA LIBERATORIA

Art. 2048 cod. civ. 3° comma

Le persone indicate nei commi precedenti (*genitori, tutori, precettori..*)

sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

Per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal figlio minore i genitori devono provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di avergli impartito un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole e alla personalità del minore.

La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c. non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via preventiva, le misure idonee a evitare il fatto.

SI TRATTA DI UNA PROVA POSITIVA
E NON NEGATIVA

MOLTO DIFFICILE DA FORNIRE

La giurisprudenza è molto rigorosa e non ritiene sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione purchessia al minore, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di aver impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua responsabilità.

GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI, NON CONIUGATI

A seguito della modifica dell'art. 155 c.c., operata dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, si è accentuato ancor di più il ruolo educativo dei genitori separati.

Infatti, anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi .

In tale contesto, non è più possibile ritenere che la semplice separazione personale tra i genitori o lo scioglimento del vincolo matrimoniale escludano la possibilità di esercitare la potestà genitoriale e la funzione educativa.

Il *dovere* educativo e di vigilanza dei genitori sui figli minori è, sempre sussistente anche nell'ipotesi di genitori non coniugati.

Si è ritenuta la responsabilità per il danno cagionato dal minore mediante la commissione del reato di violenza sessuale anche in capo al genitore separato e presso il quale il minore non era stato collocato.

La *ratio* della decisione risiede nella valutazione per cui la violazione imputabile ai genitori riguarda non già la vigilanza, bensì l'educazione, che deve essere impartita anche dal genitore separato, soprattutto se – come nel caso di specie – abbia frequenti rapporti con il proprio figlio. (Tribunale di Milano, 16 dicembre 2009)

La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti).

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*,
ma non anche
da quella di *culpa in educando*.

**MINORI AFFIDATI A TERZI
(SCUOLA ED INSEGNANTI)**

ART. 2048 cod. civ.

2° comma

**I PRECETTORI e COLORO CHE INSEGNANO UN
MESTIERE o UN'ARTE
SONO RESPONSABILI DEL DANNO CAGIONATO DAL
FATTO ILLECITO DEI LORO ALLIEVI E APPRENDISTI
NEL TEMPO IN CUI SONO SOTTO LA LORO VIGILANZA.
LE PERSONE INDICATE NEI COMMI PRECEDENTI SONO
LIBERATE DALLA RESPONSABILITA'
SOLTANTO SE PROVANO DI NON AVER POTUTO
IMPEDIRE IL FATTO.**

**L'art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta ,
ossia sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*",
di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi.**

**L'obbligo della sorveglianza si protrae
- per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno
all'istituzione scolastica**

**(C Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074,)
e quindi**

**- dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della
scuola sino a quello dell'uscita,
compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli
alunni da casa a scuola e viceversa , se organizzato in
proprio dall'istituto.**

La responsabilità sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva. Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione ecc.

Il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi dell'art. 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, " dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti , in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto " Se, quindi, la sorveglianza , "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori" al contrario, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni.

PROVA LIBERATORIA

Art. 2048 cod. civ. 3° comma

Le persone indicate nei commi precedenti (*genitori, tutori, precettori..*)

sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

Occorre dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche

l'adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità dell'azione dannosa.

Esempi:

- 1)E' stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'insegnante per *culpa in vigilando* nell'ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e si apprestava a suonarlo, è stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi.
- 2)Non è stata ritenuta sussistente *la culpa in vigilando* dell'insegnante nel caso di incidente accorso ad un alunno e verificatosi malgrado la vigile presenza dell'insegnante e l'ordinata modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e che, secondo i giudici, non ha mostrato profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire.

**POSSIBILE CONCORSO DI COLPA
TRA GENITORI ED INSEGNANTI**

L'affidamento alla vigilanza di terzi
solleva i genitori dalla
presunzione di *culpa in vigilando*,
ma non anche
da quella di *culpa in educando*.

**E' stato ritenuto imputabile
a culpa in educando dei genitori e
concorrentemente
a culpa in vigilando della scuola il danno
provocato da un minore che, uscito
dall'edificio scolastico durante l'orario di
lezione, aveva investito un passante
guidando il ciclomotore di un compagno
senza avere il patentino.**

Possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di *culpa in educando*, sia il Ministero dell'Istruzione per il fatto del dipendente responsabile a titolo *di culpa in vigilando*

Dal punto di vista processuale,
l'insegnante non è convenuto direttamente in giudizio in
quanto

unico legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione.

Nell'ipotesi di condanna per essersi accertata la
responsabilità per *culpa in vigilando* del docente, il
Ministero potrà agire in rivalsa nei confronti di
quest'ultimo se ha agito con dolo o colpa grave.

AUTOLESIONE

L'alunno non procura danni a terzi bensì a se stesso.

La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale e non extracontrattuale perché con l'accoglimento della domanda di iscrizione, tra la scuola e l'allievo si crea un vincolo negoziale in forza del quale la scuola assume l'obbligazione di vigilare e garantire l'incolumità dello scolaro in ogni forma e sotto ogni aspetto, anche dunque impedendo che egli danneggi se stesso.

Nel caso di autolesione
ci troviamo di fronte
ad una responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo
1218 c.c..

Sul danneggiante (Istituzione Scolastica e Docente)
incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è
stato determinato da causa non imputabile né alla
scuola, né all'insegnante.